



SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGR. FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

CRISTINA GOVONI

Spett.le
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG/2011/30018
DEL 3 FEBBRAIO 2011

Oggetto: realizzazione di impianti fotovoltaici in aree contigue.

Con la presente si fornisce riscontro alla richiesta del 17/12/2010 (PG. 2010.0313560) con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici in aree contigue, sentite le D.G. Programmazione territoriale, Attività produttive e Agricoltura.

Per quanto concerne il problema della concentrazione degli impianti fotovoltaici in aree contigue si rileva che per i procedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione regionale trova applicazione il disposto di cui al punto 7 della lettera B), laddove si pone, con riferimento alla superficie occupata dall'impianto, il limite del 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente e si puntualizza che secondo quanto disposto dalla deliberazione non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari.

Per quanto concerne il caso in cui ci sia una comproprietà e dunque una cointestazione di aree contigue, si fa presente che le aree contigue non potranno essere calcolate interamente da entrambi i comproprietari per il computo del limite del 10%. Diversamente attraverso la cointestazione si potrebbe conseguire un'elusione del disposto della deliberazione n. 28/2010.

Con riferimento alla valutazione degli impatti ambientali di più progetti di impianti fotovoltaici, occorre distinguere il caso in cui essi siano riconducibili o meno ad una medesima opera, valutazione che va operata di volta in volta sulla base della documentazione inerente i singoli casi.

In linea generale ed in base al principio comunitario di precauzione, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tar (cfr. Cons. di Stato sent. n. 3849/2009, Tar Veneto, sent. n. 1539/2009) ha affermato che è illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera al fine di evitare la sottoposizione della stessa alla valutazione di impatto ambientale o alla procedura di verifica (screening) che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza.

Da quanto affermato consegue che più progetti riconducibili ad una medesima opera possono essere assoggettati ad una valutazione unitaria volta a valutarne l'impatto territoriale ed ambientale complessivo.

Con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici contigui, fatto salvo quanto affermato dalla recente giurisprudenza sopra menzionata, si rileva che perché possa escludersi il requisito della riconducibilità ad una medesima opera deve trattarsi di impianti indipendenti, per quanto concerne sia la connessione soggettiva e quindi i collegamenti societari, sia la connessione oggettiva e quindi non solo per quanto riguarda i moduli fotovoltaici ma anche per ciò che concerne le opere ad essi connesse come, ad esempio, inverter, contatori trasformatori, allacciamenti alla rete elettrica, ecc.; gli impianti non

Viale della Fiera 8 tel 051.527.6003
40127 Bologna fax 051.527.6056

Email: aggambiente@regione.emilia-romagna.it
PEC: aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

devono, in altre parole, essere né tecnicamente né funzionalmente collegati tra loro (p.e. non utilizzano il medesimo punto di connessione, il medesimo inverter, ecc).

Quanto detto trova, tra l'altro, riscontro al punto 11.6 delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010) laddove è disposto che *“i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica”*.

Venendo allo specifico dei quesiti posti, il secondo impianto, una volta verificato se può essere realizzato sotto il profilo del limite di occupazione dell' area disponibile, non dovrà essere sottoposto a screening solo qualora presenti i requisiti di indipendenza sopra esposti e rimanga sotto la soglia di potenza normativamente prevista.

In conclusione, relativamente all'ultimo quesito, si ritiene che una cava dismessa e tombata, se la destinazione attuale è quella di terreno agricolo, andrà considerata quale area vocazione agricola ai fini dei criteri e limiti imposti dalla deliberazione n. 28/2010.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

FK/DB

La Responsabile del Servizio
(Avv. Cristina Govoni)

